



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 19 febbraio 2012

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 17 febbraio 2012 - Quinta giornata ritorno

Fiorentina-Napoli 0-3  
Internazionale-Bologna 0-3

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 79

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 17 febbraio 2012 - Quinta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

155/428

## Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. BOLOGNA

### *Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo e-mail alle ore 12.08 del 18 febbraio 2012) circa la condotta tenuta al 40° del secondo tempo dal calciatore **Luc Castaignos** (Soc. **Internazionale**) nei confronti del calciatore **Andrea Raggi** (Soc. **Bologna**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Castaignos, nella zona centrale del campo, a giuoco fermo per una rimessa laterale del pallone, indirizzava, con un repentino movimento del capo, da una distanza di due-tre metri, uno sputo verso il calciatore Raggi, chinatosi in avanti per sistemarsi i calzettoni.

Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.19 del 18 febbraio 2012), “non aveva visto” l’episodio in esame.

Ritiene questo Giudice che non possa sussistere alcun dubbio circa l’intenzionalità del riprovevole gesto, compiuto dal calciatore nero-azzurro a distanza “utile” per raggiungere il “bersaglio” . Per converso, le immagini televisive disponibili non consentono di accertare se, ovvero in quale misura, lo sputo abbia effettivamente colpito il calciatore rosso-blu, ma tale circostanza deve ritenersi ininfluenza ai fini sanzionatori.

Infatti, in conformità ad un consolidato orientamento interpretativo della Regola 12 del Giuoco del Calcio, per la sanzionabilità ex art. 19 n. 4 lettera b) CGS della “condotta violenta” e di ogni altro comportamento ad essa assimilabile secondo le linee-guida dell’IFAB, è sufficiente l’intenzionalità e l’idoneità dell’atto compiuto, indipendentemente dal conseguimento dell’intento perseguito.

*P.Q.M.*

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Luc Castaignos** (Soc. **Internazionale**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

### a) SOCIETA'

#### *Il Giudice Sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quinta giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina-Inter-Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

**b) CALCIATORI**

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**HAMSIK Marek** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**SNEIJDER Wesley** (Internazionale)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

**AMMONIZIONE**

**QUINTA SANZIONE**

**OLIVERA DA ROSA Ruben** (Fiorentina)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**BRITOS CABRERA Miguel Angel** (Napoli)

**DIAMANTI Alessandro** (Bologna)

**PRIMA SANZIONE**

**DE OLIVEIRA Amauri** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE**

**PRIMA SANZIONE**

**ROSATI Antonio** (Napoli)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 FEBBRAIO 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*